

## GIURISPRUDENZA

## CASSAZIONE PENALE

21 MAGGIO 2010 N. 19449

PRESIDENTE: PIZZUTI

RELATORE: BEVERE

**Diffamazione • Fattispecie**

- **Uso dei termini « nazista » e « neonazista » da parte di un cittadino di Trieste nei confronti dell'Associazione Forza Nuova • Liceità**
- **Sussistenza dell'esimente del diritto di critica**
- **Motivi**

*Non integra gli estremi del reato di diffamazione l'utilizzo dei termini nazista e neonazista rivolti all'Associazione Forza Nuova e contenuti in alcune missive indirizzate da un cittadino di Trieste al direttore responsabile del giornale « Il Piccolo » e pubblicate nel medesimo giornale. È storicamente incontenstabile che la politica dell'antisemitismo fu introdotta nella strategia del regime, nel momento in cui il governo fascista decise che, per rendere più forte l'alleanza italo-tedesca era necessario eliminare ogni contrasto con la Germania: l'antisemitismo aveva un posto troppo importante nel-*

*l'ideologia nazista perché un al-leato non dovesse adeguarsi sotto il profilo politico e normativo. Il necessario e ineludibile esame dei dati elaborati dalla storiografia rende evidente l'impossibilità di rivendicare la qualità di fascista depurata dalla qualità di razzista e incontaminata dall'accostamento al nazismo. Pertanto sotto il profilo della continenza formale l'uso di tali espressioni da parte di un cittadino di Trieste, sede dell'unico lager nazista in Italia, nei confronti dell'Associazione Forza Nuova che intendeva svolgere un raduno proprio in tale città, è pienamente giustificato. La vis polemica è pienamente proporzionata all'oggetto della critica e tale critica è stata espressa senza l'utilizzo di argomentum ad hominem. Pertanto va riconosciuta all'autore delle lettere pubblicate sul quotidiano « Il Piccolo » l'esimente del diritto di critica, a norma degli art. 21 della Costituzione 51 del codice penale.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con sentenza emessa il 15 dicembre 2008, la corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza emessa il 7 giugno 2006 dal tribunale della stessa sede, ha dichiarato G.C. responsabile, ai soli effetti civili, di diffamazione in danno dell'Associazione Forza Nuova e lo ha condannato al risarcimento dei danni, liquidati in € 2.000, e al pagamento di € 1.000 a titolo di riparazione pecuniaria, nonché alla rifusione delle spese, liquidate in € 1.330.

Il C. aveva scritto al direttore responsabile del quotidiano « Il Piccolo » di Trieste tre lettere, pubblicate nei giorni 4 settembre, 16 ottobre e 13 novembre dell'anno 2000, con cui criticava il raduno dell'associazione Forza Nuova, effettivamente svoltosi a Trieste il 3 novembre di quell'anno. Roberto Fiore, nella qualità di segretario dell'associazione, aveva presentato querela per diffamazione, avendo reputato lesive della reputazione le più volte utilizzate espressioni, « nazifascisti » « neonazisti », dirette ai militanti dell'associazione e all'associazione

stessa, ritenendole frutto di ignoranza storica. Secondo il querelante, le espressioni « nazista » (o « neonazista ») erano certamente offensive e lesive della dignità e dell'identità politica di Forza Nuova; queste locuzioni, lungi dal costituire una qualifica ideologica, esprimono in realtà una squalifica morale e politica di colui o di coloro nei cui confronti erano state lanciate e ciò per l'evidente connessione tra il movimento nazista e la spietata politica di persecuzione razziale. Il querelante teneva a che fosse rispettata la verità storica, secondo cui una cosa fu il fascismo, altro cosa fu il nazismo; il nazifascismo era stato, a tutto concedere, un'alleanza militare.

Secondo il segretario Fiore, il programma politico e lo statuto dell'associazione dimostrano l'assenza di qualsiasi connotazione razzista o filo nazista, incompatibili con l'esplicita adesione ai principi cattolici e ai principi della Costituzione e dei trattati internazionali.

La scelta democratica dell'associazione è dimostrata poi dalla sua partecipazione ad alcune competizioni elettorali.

Quanto alle accuse di *squadrismo*, *sopraffazione*, *violenza*, la loro genericità costituisce la miglior riprova della gratuità e calunniosità delle medesime. Ugualmente diffamatorie e al di fuori di una corretta critica politica sono le espressioni « accozzaglia » e il riferimento alla Risiera quale ideale luogo di convegno dei fascisti locali.

Il tribunale di Trieste ha riconosciuto la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, in quanto ha ritenuto che risultano rispettati i canoni prescritti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: la verità del nucleo essenziale della notizia è da riconoscere, in quanto è da registrare l'effettivo svolgimento del raduno degli aderenti all'associazione, nel novembre del 2000, nel capoluogo giuliano. Il C. ha auspicato che le autorità cittadine impedissero una manifestazione di Forza Nuova proprio a Trieste, città che ha subito la vergogna di ospitare un campo di concentramento e la cui borghesia aveva appoggiato e supportato l'amministrazione germanica di Raider dall'ottobre del 1943 alla fine dell'aprile del 1945.

La rilevanza sociale, secondo il primo giudice, non è dubitabile per le ragioni di ordine storico sottolineate dal C. nelle sue missive e più in generale per l'interesse dei cittadini a conoscere valutazioni in merito a una manifestazione politica di livello nazionale che si sarebbe svolta e si svolse nella propria città. Quanto alla requisito della continenza formale, il giudice ha considerato che le locuzioni *nazista* e *fascista* sono comunemente utilizzate per indicare un movimento politico dichiaratamente di destra, senza esprimere necessariamente valenza dispregiativa, in quanto « termini, proposizioni cui si ricorre ormai comunemente nel linguaggio critico per designare momenti dello stesso fenomeno di schieramento inserito in una struttura in ragione di un'appartenenza ad un'area politica, di adesione talora incondizionata agli orientamenti di un partito o di un leader ».

Tali espressioni sono aspre in maniera pienamente correlata all'ambito di polemica politica in cui sono state utilizzate e non trasmodano in attacco personale diretto a screditare gli aderenti a diversa posizione politica.

La corte di appello ha invece ritenuto che la condotta del C. non può ritenersi scriminata dall'esimente del diritto di critica, poiché il requisito della verità di quanto esposto nelle lettere va valutato non in riferimento

al neutro fatto storico del raduno programmato dal movimento Forza Nuova, ma a quei caratteri di violenza di sopraffazione, prepotenza razzismo e nazismo che, secondo l'autore delle missive, sarebbero propri dell'ideologia del movimento e dell'agire dei suoi aderenti. Queste affermazioni sono lesive della reputazione, in quanto attribuiscono al movimento e ai suoi militanti idee e comportamenti di assoluto disvalore morale, giuridico e sociale e anche li equiparano a quelli del regime nazista che si è reso responsabile di gravissimi crimini contro l'umanità.

Secondo i giudici della corte territoriale, tali affermazioni sono rimaste del tutto indimostrate, posto che nel dibattimento di primo grado non è stata acquisita e nemmeno offerta alcuna prova volta ad evidenziare la veridicità di quanto sostenuto dal C. nelle missive incriminate.

Neppure risultano interventi dell'Autorità da cui possano emergere pericoli di violenze e sopraffazioni di tipo nazista.

Il C. ha presentato ricorso per violazione di legge, per erronea esclusione dell'esimente del diritto di critica, il cui riconoscimento non dipende dalla verità dei fatti che danno spunto alla valutazione critica, ma solo dal rispetto della figura morale del criticato, senza che si trascenda nel campo della smodata aggressione alla persona e della contumelia.

Posto che la critica in esame riguarda il campo politico, secondo un corretto orientamento interpretativo, sono consentiti anche toni aspri. Tali toni sono giustificati dalla posizione politica dell'Associazione, che si è dichiarata contraria alla ricostruzione nazionale fondata sull'antifascismo. Nel comunicato della segreteria n. 16 del 17 aprile 2002 (pubblicata sul sito ufficiale di Forza Nuova [www.forzanuova.org](http://www.forzanuova.org).) si legge «Forza Nuova crede che per una vera ricostruzione nazionale e per una vera ricostruzione della coscienza di popolo, la Repubblica nata e basata sull'antifascismo militante, debba finire ed il Fascismo con le sue tesi e la sua dottrina debba ritrovare il giusto spazio nella storia e nella cultura del nostro paese».

Secondo il ricorrente, Forza Nuova professa idee di estrema destra e trattasi di fatto notorio che non necessita di dimostrazione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Preliminare al giudizio sulla fondatezza o meno del ricorso è l'esame del punto centrale della doglianza prospettata dalla parte civile, così come ricostruita nell'imputazione e fatta correttamente propria dalla corte di merito nella premessa della sua decisione.

Il segretario di Forza Nuova non nega l'adesione della associazione e dei suoi aderenti all'ideologia fascista; nega la fondatezza storica dell'identificazione («frutto di ignoranza storica») del fascismo con il nazismo: il querelante afferma che una cosa fu il fascismo, un'altra fu il nazismo. Richiamando evidentemente la comune finalità di politica internazionale e lo schieramento di Germania e Italia nel corso della seconda guerra mondiale, sostiene che fascismo e nazismo diedero vita a un'alleanza militare, ferma restando la diversa identità politica dei due regimi. Il segretario dell'associazione, che si dichiara fascista e si richiama alla dottrina, alla cultura e alla politica del regime che ha governato l'Italia per circa un ventennio, ritiene falso e offensivo l'attributo di nazista e neonazista, in quanto comporta un'attribuzione di responsabilità o comunque di complicità del fascismo italiano nell'impresa che più di tutte ha marchiato di ignominia il regime nella Germania di quegli anni: la spietata politica di persecuzione razziale antisemita.

La corte di appello di Trieste ha ritenuto fondata questa tesi della diversità dei due regimi e della lesività dell'asserita identificazione fascismo/nazismo, in quanto comporta l'attribuzione al primo e ai suoi odierni aderenti della responsabilità storica e morale di questi crimini contro l'umanità (tra i quali, notoriamente, vi è lo sterminio di milioni di persone, condotto sotto la spinta di un esasperato razzismo). Ha ritenuto che l'equiparazione — sostenuta dal C. — di fascismo e nazismo sotto il profilo del razzismo (e della sua primaria connotazione antiebraica) e il conseguente coinvolgimento del primo nei crimini di matrice razzista manchino della base probatoria, legittimante il riconoscimento della scriminante.

Questa motivazione sul *vuoto probatorio* delle affermazioni offensive dall'imputato non appare corrispondente alle conoscenze di eventi storici che riguardano il fascismo proprio nelle circostanze di tempo e di luogo in cui furono commessi i suindicati crimini contro l'umanità. Tali eventi, essendo attestati da atti ufficiali delle istituzioni, non possono essere disconosciuti ed estromessi dal ragionamento probatorio da effettuare nel presente processo.

Il *thema decidendum* rende necessario rievocare quel periodo della storia del nostro paese, durante il quale lo Stato era retto da un ordinamento giuridico che — dopo un iniziale rispetto della legalità da parte dei primi governi — aveva eliminato le articolazioni democratiche della società (assemblea legislativa eletta da rappresentanti liberamente scelti dai cittadini, separazione dei poteri, diritto di associarsi in partiti e sindacati, libertà di manifestazione del pensiero) e che aveva imposto un'unica cultura nell'educazione scolastica, nella religione, nelle espressioni letterarie. Nonostante la fine del regime fascista, sono sopravvissute associazioni e organizzazioni politiche che, come Forza Nuova, si ispirano a questa ideologia e che, come nel caso in esame, pretendono di tutelare la propria identità politica<sup>1</sup>, rispetto ad accostamenti e identificazioni che si riverberano negativamente sulla reputazione dei propri aderenti, perché pretendono di affermare una corresponsabilità del fascismo nei crimini contro l'umanità commessi dal nazismo.

Venendo al punto centrale della doglianza della parte civile (diffamazione derivante dalla negata diversità fascismo/nazismo e dalla conseguente attribuzione all'associazione Forza Nuova del consenso per le scelte razziste del nazismo), il giudice deve quindi affidarsi alla storiografia che ha ricostruito proprio la politica italiana dinanzi alle scelte dell'alleato tedesco con particolare riguardo alle scelte del potere legislativo e del potere esecutivo nel campo dell'antisemitismo, della cosiddetta Shoah. Questa, come è noto, fa parte del più vasto fenomeno dell'Olocausto, termine (dal greco *holos*, completo e *kaustos*, rogo), usato per riferirsi al genocidio compiuto dalla Germania nazista di tutte le persone e le etnie ritenute indesiderabili (omosessuali, oppositori politici, disabili, Ebrei, Rom, Sinti, Pentecostali, Testimoni di Geova). Il numero delle vittime di questi crimini contro l'umanità è ancora soggetto a ulteriori accertamenti storici; comunque è stato unanimemente calcolato nell'ordine di milioni di esseri umani.

<sup>1</sup> Come è noto, il diritto alla propria identità (il diritto a *essere se stessi*, il diritto dell'individuo a che non siano alterati i con-

notati politici e culturali che ne identificano la persona nel contesto storico e sociale) non ha una diretta tutela sul piano penale.

La diversità del fascismo nella politica antisemita è pacificamente riconosciuta all'atteggiamento del governo italiano rispetto ai primi provvedimenti della Germania. Il 29 marzo 1933, circa due mesi dopo l'ingresso di Hitler nella Cancelleria, il partito nazista pubblicò il famoso proclama contro gli ebrei, che non ottenne ufficialmente alcuna reazione positiva, da parte del governo italiano; negli anni immediatamente successivi, l'idea di un antisemitismo di Stato fu lontanissima dalle sue scelte.

È storicamente incontestabile, però, che la politica dell'antisemitismo fu introdotto nella strategia del regime, nel momento in cui il governo decise che, per rendere più forte l'alleanza italo-tedesca, era necessario eliminare ogni contrasto con la Germania: l'antisemitismo aveva un posto troppo determinante nell'ideologia nazista perché un alleato non dovesse, se voleva essere considerato tale, adeguarsi sotto il profilo politico e normativo. A questo punto, gli storiografi non lasciano spazio a dubbi e incertezze, basandosi su un'incontestabile documentazione istituzionale.

Si giunse, infatti, al Regio Decreto del 17 novembre 1938 n. 1728 (pubblicato nella G.U. n. 264 del 19 novembre 1938), considerato la *magna charta* del razzismo italiano, che traduceva in norme di legge le decisioni del Gran Consiglio del fascismo del 6 ottobre precedente.

Al Capo primo (*Provvedimenti relativi ai matrimoni*), all'art. 1, era previsto il divieto per il cittadino italiana di razza ariana di contrarre matrimonio con persona appartenente ad altra razza; negli articoli seguenti erano previste le sanzioni per i trasgressori.

Al capo secondo (*Degli appartenenti alla razza ebraica*) erano previste la nozione di *persona di razza ebraica*, le limitazioni alla capacità di agire dei componenti della popolazione ebraica (incapacità di esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori; di essere proprietari o gestori di aziende interessanti la difesa della Nazione e di aziende che impieghino cento o più persone; di essere proprietari di terreni e fabbricati di valore superiore a determinati limiti, di avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana); la possibilità di privare il genitore di razza ebraica della patria potestà, qualora impartisca educazione non confacente ai principi religiosi e ai fini nazionali.

Furono poi emanate leggi di attuazione: D.L. 9 febbraio 1939 n. 126, relativo ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e al trasferimento dei beni eccedenti i limiti di legge all'ente di gestione e liquidazione immobiliare (EGELI) e il corrispettivo in certificati trentennali al 4% annuo; legge 29 giugno 1939 n. 1054 sulla disciplina dell'esercizio di professioni da parte di ebrei, con divieto assoluto per il notariato e il giornalismo e limiti per le altre professioni; legge 13 luglio 1939 n. 1055 con limiti in materia testamentaria e nella possibilità di cambiare cognome; legge 13 luglio 1939 n. 1024 sulla disciplina della facoltà del ministro dell'interno di dichiarare, su conforme parere di una commissione composta da tre magistrati e due funzionari del ministero stesso (il cd tribunale della razza), la non appartenenza alla razza ebraica.

La Repubblica Sociale Italiana accentuò la politica antisionista: il manifesto programmatico, redatto da Mussolini, in collaborazione di Bombacci e Pavolini, al punto 7 stabiliva: «Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica». È stata reperita la Relazione del ministero delle Finanze, diretta al Duce, in cui erano elencati, a tutto il 31 dicembre 1944, i decreti

di confisca dei beni ebraici, pervenuti all'EGELI e la valutazione dei titoli di Stato, dei titoli industriali, dei beni immobili, con l'indicazione per questi ultimi del valore ufficiale e del valore reale, al momento della missiva (12 marzo 1945).

In questo quadro normativo — diretta espressione dell'adeguamento del regime fascista alla politica del regime nazista — la storiografia descrive — senza smentite e opinioni contrastanti — la caccia all'ebreo, condotta nella R.S.I., con sistematicità tedesca e con l'ausilio italiano, costituito dagli elenchi redatti dalle questure, a partire dal 1938. In molte località, i Tedeschi condussero la caccia in prima persona, in altre si servirono dei reparti fascisti, in altre si limitarono « a prendere in consegna » gli ebrei che erano stati internati dai colleghi italiani. Al di là di esecuzioni immediate e sul posto (tra le vittime della rappresaglia delle Fosse Ardeatine, 75 furono scelte con il criterio dell'appartenenza alla religione ebraica), in totale i deportati ebrei italiani furono 7.495; 610 riuscirono a tornare dai lager; 6.885 vi trovarono la morte.

In questa politica di collaborazione, merita massimo rilievo l'unico lager nazista in Italia: lo Stalag 339, la Risiera di San Sabba, costituito dallo stabilimento per la pilatura del riso, in Trieste, posto quindi nel territorio della RSI, che l'affidò all'Alto Commissario Friederich Rainer (v. pag 6 della sentenza del tribunale). Era utilizzato per la detenzione e l'eliminazione di detenuti prevalentemente politici e di ebrei. Per lo smaltimento dei cadaveri fu utilizzato l'essiccatoio della risiera, poi trasformato in forno crematorio. Dopo l'ottobre del 1943 divenne anche centro di raccolta di detenuti, in attesa di deportazione in Germania e Polonia.

Il necessario e ineludibile esame di questi dati elaborati dalla storiografia rende evidente l'impossibilità di riconoscere fondamento alla pretesa del querelante di rivendicare la qualità di fascista *depurata* dalla qualità di razzista e *incontaminata* dall'accostamento al nazismo. Questa impossibilità deriva dalla documentata posizione del fascismo italiano nella questione ebraica, fatta di stretta collusione teorica con la dottrina nazista e di stretta collaborazione operativa con le forze militari naziste presenti nel territorio italiano nella *caccia all'ebreo*.

È invece pienamente fondata la richiesta di riconoscimento dell'esistenza dell'esercizio del diritto di critica storica e politica, avanzata dal C., le cui affermazioni, sia pure prive di ampia analisi storica (con l'eccezione dell'efficace richiamo alla Risiera) sono chiaramente espressione della verità, cui è approdata la storiografia.

In conclusione, si deve ritenere che, dopo un'iniziale posizione *neutrale*, il capo del governo e tutto l'apparato di potere del fascismo nostrano si adeguarono all'ideologia razzista, a causa della preminente esigenza di rafforzare l'alleanza con il regime nazista.

Il termine *nazifascista* disegna pienamente questa osmosi politica e militare tra ideologie, che, nate con radici diverse, si unirono nella volontà e nell'azione di razzismo antisionista. È indubbio l'estremo rilievo dell'individuazione di un atteggiamento *nuovo* negli aderenti all'associazione, che, attraverso il segretario Fiore, si ritengono diffamati dalle parole (*nazifascismo locale, raduno razzista e nazista*) di cui all'imputazione (atteggiamento che è riscontrabile invece in larghi settori provenienti dalla medesima area politica). Non risulta dagli atti la sussistenza di ufficiali dichiarazioni e di impegnativi propositi program-

matici dimostrativi dell'odierna differenza e dell'odierno ripudio degli aderenti all'ideologia dell'associazione, nei confronti della cultura e della politica da cui è nata la legislazione antiebraica del passato e da cui promana il razzismo antisionista del presente, tali da rendere attualmente non vere e fattualmente infondate le espressioni critiche usate dall'imputato C.

Questo incontestato aspetto della storia dello Stato italiano, che dà evidente base di verità alle affermazioni critiche del C., è del tutto trascurato dalla sentenza impugnata.

L'identificazione fascismo/nazismo, nel quadro delle scelte di razzismo, non è frutto di errore storico, né è manifestazione di critica, realizzata sulla base di una falsità. La verità delle affermazioni del C. non necessita di prove fornite dal querelato: a fronte della storia ufficialmente documentata dell'attiva adesione del regime fascista italiano alla persecuzione antiebraica del regime nazista, è del tutto ingiustificata la pretesa inversione dell'onere probatorio.

Privo di pregio è l'argomento della sentenza impugnata, secondo cui il carattere diffamatorio dell'attribuzione ai moderni seguaci del fascismo dell'ideologia nazista sarebbe confermato dall'assenza di interventi dell'Autorità, da cui possano emergere pericoli di violenze e sopraffazioni di tipo nazista. I verdeti della storia non si cancellano con successive disinformazioni, amnesie, sottovalutazioni.

Il ragionamento probatorio, secondo cui mancano le prove della verità degli eventi da cui hanno preso spunto le critiche dell'imputato, disconosce la sussistenza di questi eventi che sono attestati da atti ufficiali delle istituzioni, che rientrano nel comune sapere dei cittadini italiani e che non possono e non devono essere disconosciuti all'interno di questo processo.

Deve quindi ritenersi che il processo formativo del convincimento del giudice di appello, sviluppato su un inesistente *vuoto probatorio* delle affermazioni offensive del C., è stato condizionato, in maniera decisiva, da una scelta di riduttiva conoscenza che si traduce in travisamento della prova integrante il vizio di motivazione ex artt. 192 co. 1 e 606 lett. e) cpp.

Sotto il profilo della continenza formale dell'intera critica del C., va rilevato che è pienamente giustificato l'uso delle espressioni, da parte di un cittadino di Trieste — sede dell'unico lager nazista nel nostro paese — nel momento in cui manifesti una particolare attenzione nei confronti di una riedizione — sia pure in un contesto di democrazia e di libertà di manifestazione del pensiero — di esaltazione collettiva di uomini, di culture, di pratiche politiche nei cui confronti la storia ha emanato un irrevocabile e definitivo verdetto.

La *vis polemica* che caratterizza le sue espressioni critiche è pienamente proporzionata all'oggetto della critica.

*Continenza* significa proporzione, misura e *continenti* sono quei termini oggettivamente offensivi, ma che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere.

La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati. La critica del cittadino C. — memore del lager 339, *alias* Risiera di San Sabba — è stata espressa in maniera formalmente proporzionata, senza



uso di *argumentum ad hominem*, inteso a screditare i protagonisti del raduno mediante l'evocazione di una pretesa inadeguatezza e indegnità personale (si richiama la giurisprudenza citata dalla sentenza di primo grado a pag. 8). Né potrebbe essere tollerata, sotto tutti i profili, altra forma espressiva. Sarebbe un inaccettabile paradosso, se la critica, svolta in nome della difesa della dignità umana, trasmodasse in violazione della personale dignità del destinatario della critica medesima.

Pertanto va riconosciuta al C. l'esimente dell'esercizio di critica, a norma degli articoli 21 della Costituzione e 51 del codice penale.

Il ricorso merita quindi accoglimento, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza della corte di appello di Trieste, perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

---

**DIFFAMAZIONE, VERITÀ  
GIUDIZIARIA E VERITÀ  
STORICA IN UNA RECENTE  
SENTENZA DELLA  
CASSAZIONE**

**L**a controversia in esame trae origine da alcune lettere indirizzate al direttore responsabile del quotidiano « Il Piccolo » di Trieste e pubblicate sul medesimo giornale tra il settembre e il dicembre del 2000. Nelle missive veniva fortemente criticato il raduno della Associazione Forza Nuova svoltosi il 3 novembre dello stesso anno a Trieste.

In particolare le lettere inviate al « Il Piccolo » dipingevano l'associazione Forza Nuova come un gruppo nazifascista e neonazista e accusavano la stessa associazione di squadristo, sopraffazione e violenza.

Il segretario dell'Associazione, ritenendo le espressioni « nazifascisti » e « neonazisti » utilizzate nelle lettere pubblicate sul « Piccolo » offensive e lesive della dignità dell'identità politica dello stesso movimento, presentava querela per diffamazione. In particolare il querelante riteneva che l'utilizzo di tali locuzioni fosse particolarmente lesivo della dignità dell'associazione Forza Nuova in quanto espressione di una chiara squalifica morale e politica di coloro nei cui confronti erano state adoperate e ciò in concreto per la connessione tra il nazismo e la politica di persecuzione razziale perpetuata da tale movimento. Secondo il querelante l'equivalenza fascismo-nazismo era frutto di ignoranza storica, in quanto il nazifascismo era stata una mera alleanza politica. Inoltre la stessa Forza Nuova non può essere considerata un movimento razzista o filonazista, posto che il programma politico e lo statuto dell'associazione sono espressione di valori cattolici e si conformano ai principi della Costituzione e ai trattati internazionali. Inoltre la scelta democratica dell'associazione è confermata dalla partecipazione a diverse competizioni elettorali.

Il Tribunale di Trieste, tuttavia, riconosceva ricorrere i presupposti per l'applicazione della esimente dell'esercizio del diritto di critica. Il Tribunale di prime cure riteneva, difatti, che nel caso di specie sussistevano per un verso i canoni della verità della notizia e per altro verso il



fatto era di pubblico interesse, posto che il raduno dell'Associazione aveva avuto luogo proprio a Trieste il 3 novembre del 2000 e che la manifestazione di livello nazionale si svolgeva in una città che aveva ospitato un campo di concentramento. In merito al requisito della continenza formale il Tribunale di Trieste affermava che le locuzioni fascista e nazista, utilizzate negli articoli venivano adoperate per indicare un movimento politico dichiaratamente di destra e gli stessi termini non avevano nella fattispecie in esame valenza dispregiativa in quanto frequenti nel linguaggio critico corrente per designare movimenti o ideologie simili o una determinata appartenenza politica caratterizzata « dall'adesione, talora incondizionata, agli orientamenti di un partito o di un leader ».

La Corte di Appello di Trieste ribaltava l'esito del primo grado del giudizio, affermando che la condotta del querelato non potesse ritenersi scriminata dall'esimente del diritto di critica in quanto il requisito della verità delle informazioni contenute nelle missive pubblicate sul « Piccolo » avrebbe dovuto essere valutato non in relazione al fatto storico della manifestazione del movimento Forza Nuova a Trieste ma in relazione ai caratteri di violenza, sopraffazione, prepotenza, razzismo e nazismo che l'autore delle lettere considerava fossero propri anche dell'Associazione Forza Nuova e dei suoi iscritti. Non vi era dubbio, secondo la Corte di seconda istanza, che tali affermazioni erano lesive della reputazione del movimento, poiché equiparavano il movimento Forza Nuova al regime nazista responsabile di gravissimi crimini contro l'umanità. Secondo la Corte di Appello, l'assimilazione tra il movimento Forza Nuova e il regime nazista non era stata in alcun modo supportata probatoriamente nel giudizio di primo grado, né risultavano in alcun modo interventi d'Autorità che avessero attestato il compimento da parte del movimento Forza Nuova di violenze di stampo nazista.

L'autore delle missive incriminate presentava ricorso in Cassazione per violazione di legge e per l'erronea esclusione da parte della Corte di Appello territoriale dell'esimente del diritto di critica. In particolare il ricorrente affermava l'assoluta legittimità delle affermazioni espresse negli articoli del « Piccolo », in quanto le critiche in esse contenute attenevano l'ambito politico in cui i toni aspri del dibattito possono essere consentiti e in quanto notoriamente e per sua stessa ammissione il movimento Forza Nuova professa idee filofasciste e di estrema destra. Questa circostanza, secondo il ricorrente, costituiva fatto notorio e pertanto non necessitava di prova alcuna.

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento accoglieva il motivo del ricorso formulato dall'autore delle lettere pubblicate dal quotidiano « Il Piccolo » ritenendo sussistere l'esimente dell'esercizio del diritto di critica, a norma degli articoli 21 della Costituzione e 51 del Codice penale.

---

1. *L'ITER LOGICO ARGOMENTATIVO DELLA CASSAZIONE E IL THEMA DECIDENDUM DELLA CONTROVERSIA.*

---

In primo luogo costituisce motivo di particolare interesse nella sentenza in commento l'esame dell'*iter* argomentativo e del ragionamento che la Suprema Corte pone alla base del proprio convincimento sull'esistenza della

scriminante del diritto di critica<sup>1</sup>. Tale ragionamento parte dalla convinzione che l'identità fascismo-nazismo non sia frutto di un errore storico, come lamentato dal querelante, segretario di Forza Nuova, ma costituisca un dato storico ineccepibile che pertanto, almeno in sede giudiziale, non richiederebbe prova alcuna. Da questa circostanza deriva, secondo la Corte, che l'utilizzo dell'appellativo di nazifascista, nazista o neonazista, utilizzato per identificare il movimento Forza Nuova e i suoi aderenti non possa essere considerato diffamatorio, ma costituisca legittimo esercizio del diritto di critica politica nei confronti di tale movimento.

L'iter logico argomentativo attraverso cui la Corte di legittimità perviene a tale conclusione si basa quasi esclusivamente su considerazioni storiche e sulla minuziosa ricostruzione della produzione legislativa di quegli anni che, a dire della Corte, confermerebbe la matrice ideologica razzista del fascismo.

Tale rivisitazione storica, che occupa gran parte della motivazione della sentenza, parte dalla valutazione dell'atteggiamento del governo italiano di fronte ai primi provvedimenti antisemiti adottati dalla Germania il 29 marzo 1933, giorno in cui il partito nazista pubblicò il proclama contro gli ebrei. Il governo italiano non reagì affatto positivamente a tale proclama e questo, a detta della Suprema Corte, dimostrerebbe la diversità

<sup>1</sup> In dottrina in materia di diffamazione in generale si veda tra i tanti: NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971; RICCIUTO-ZENO ZENCOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990; MUSCO, voce *Stampa* (dir. pen.), in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 633; VILLA, *I delitti contro l'onore*, Padova, 1992; CANEPA, *Diffamazione a mezzo stampa e criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Corr. giur.*, 1993, 201; ROPPO, *Diffamazione, «mass media» e responsabilità civile dell'editore*, in *Foro it.*, 1993, I, 3360; SIRACUSANO, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Digesto delle Discipline Penali*, 1993, VII, 30; ZENO ZENCOVICH-CLEMENTE-LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Padova, 1995; BASILE, *Diritto di cronaca e diffamazione a mezzo stampa*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 1552; CARLETTI, *I reati a mezzo stampa*, Torino, 1996; CHIAROLLA, *Offesa della reputazione e legittimo esercizio diritto di cronaca*, in *Danno e resp.*, 1997, 625; POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1998; NOTARO, *Diffamazione a mezzo stampa e limiti al diritto di cronaca*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1007; SANTANGELO, *La responsabilità del direttore nella diffamazione a mezzo della stampa*, in *Giur. mer.*, 2001, 2, 447; DOGLIOTTI-FIGONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, in *Dir. fam per.*, 2002, 874; ZACCARIA, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2002; TESAURO, *Il bilanciamento nella*

*struttura della diffamazione tra teoria del reato e teoria dell'argomentazione giudiziale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, 1083; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano, 2006; CHIAROLLA, *Diffamazione a mezzo stampa, critica e diritti dell'intervistato*, in *Foro it.*, 2005, I, 2408; LONGO, *La riforma del delitto di diffamazione tra esigenze punitive e cause di non punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 12, 1559; MEREU, *La diffamazione a mezzo stampa a mezzo televisione, disciplina attuale e prospettive di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 11, 1410; CHINDEMI, *Diffamazione a mezzo stampa (radio-televisione-internet)*, Milano, 2006; BISORI, *La disciplina speciale della diffamazione nei mezzi di comunicazione di massa* (art. 57 ss. C.p., l. N.47/1948), a cura di Cadoppi-Cenestrari-Papa, *I reati contro la persona*, II, Torino, 2006; VERRI-CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, in *Fatto & Diritto*, a cura di Cendon, Milano, 2008. In merito all'esimente del diritto di critica e in particolare al diritto di critica politica si veda: PEZZELLA, *Cronaca, critica e critica politica: tutte le scriminanti dell'ingiuria*, in *D&G*, 2003, 22, 45; MORONE, *Sui limiti del diritto di critica*, in *Giur. It.*, 2004, 1484; MINNELLA, *Spazi sempre più ampi al diritto di critica in materia politica nella diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. mer.*, 2006, 990; PEZZELLA, *Critica politica e diffamazione: un limite difficile da individuare*, in *Giur. mer.*, 2006, 973.

del fascismo nella politica antisemita e come l'idea di un antisemitismo di Stato fosse lontana dalle scelte del governo italiano al tempo. Tuttavia, prosegue la Suprema Corte, è storicamente incontestabile che con il rafforzarsi dell'alleanza tra Italia e Germania il governo fascista si adeguò anche sotto tale profilo, che aveva un ruolo dominante nell'ideologia nazista, alla politica di Hitler. A prova di tale assunto la Suprema Corte menziona i diversi provvedimenti antisemiti adottati a partire dal 1938. In primo luogo la Corte di legittimità si sofferma sul documento simbolo della svolta antisionista italiana: il Regio Decreto del 17 novembre 1938 n. 1728 « che traduceva in norme di legge la decisione del Gran Consiglio del fascismo del 6 ottobre precedente ». La Corte pone la propria attenzione sulle disposizioni del Capo Primo (Provvedimenti relativi ai matrimoni) e in particolare sull'art. 1 che prevedeva il divieto per i cittadini italiani di razza ariana di contrarre matrimonio con una persona di altra razza e sul capo secondo (Degli appartenenti alla razza ebraica) che introducevano la nozione di persona di razza ebraica e diverse limitazioni alla capacità di agire dei componenti della popolazione ebraica.

La ricostruzione storiografica della Corte prosegue con l'esame della leggi di attuazione al Regio Decreto; il D.L. 9 gennaio 1939 n. 126, relativo ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e al trasferimento dei beni eccedenti i limiti di legge all'ente di gestione e liquidazione immobiliare (EGELI), la legge 26 giugno 1939 n. 1054 sulla disciplina dell'esercizio delle professioni da parte degli ebrei, che introduceva il divieto assoluto per l'attività di notaio e giornalista; la legge 13 luglio 1939 n. 1055 che imponeva limiti alla capacità testamentaria e in materia di cambio di cognome e, infine, la legge 13 luglio 1939 n. 1024, che costituiva e regolamentava il cosiddetto tribunale della razza, il quale aveva la facoltà di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica.

L'*excursus* storico della Corte si conclude con la rievocazione della politica antisionista della Repubblica Sociale Italiana. In concreto l'inasprimento dell'ideologia antiebraica in questo periodo viene testimoniato, secondo la Corte, dal manifesto programmatico redatto da Mussolini in collaborazione con Bombacci e Pavolini che al punto 7 affermava « gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica » e dalla sistematica caccia agli ebrei perpetuata nella R.S.I. con l'ausilio dei reparti fascisti e con la collaborazione del governo della Repubblica Sociale. Infine la Corte menziona come estremo esempio della degenerazione della politica antisionista fascista e della collaborazione nello sterminio ebraico la costituzione del lager nazista in Trieste, lo Stalag 339, la Risiera di San Sabba, in pieno territorio del R.S.I., utilizzato per la raccolta e la detenzione di detenuti principalmente politici e ebrei.

L'esame dei dati elaborati dalla storiografia, dimostra chiaramente, secondo la Corte, come dopo un primo atteggiamento neutrale manifestato dal fascismo in relazione alla politica antisionistica ebraica, abbia fatto seguito un palese appiattimento e adeguamento al nazismo. Pertanto « il termine nazifascista designa pienamente questa osmosi politica e militare » tra due ideologie, che pur avendo origini diverse, si unirono nell'azione contro gli ebrei ». Tali circostanze sono incontestabili, secondo la Cassazione, trovando espresso fondamento nei dati storici e istituzionali. L'identificazione fascismo-nazismo non è quindi frutto di un errore

storico ma un dato di fatto, storiograficamente documentato, e che pertanto non richiederebbe nel caso di specie alcuna necessità di prova da parte del querelato. Posta l'assimilazione del regime fascista al nazismo sul piano della responsabilità storica e morale per i crimini commessi nei confronti dell'umanità, poiché, il movimento Forza Nuova, si ispira dichiaratamente all'ideologia fascista, l'attribuzione della qualifica di nazista o neonazista non costituisce reato di diffamazione, ma è scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica. La *vis polemica* delle espressioni utilizzate dall'autore degli articoli pubblicati sul « Il Piccolo » trova, pertanto, secondo la Corte, piena giustificazione nella provenienza dello stesso dalla città di Trieste, sede del lager 339 e dall'oggetto della scopo della critica stessa finalizzata alla difesa della dignità umana.

## 2. DIFFAMAZIONE E VERITÀ STORICA, IL RUOLO DELL'ACCERTAMENTO DEI FATTI DI RILEVANZA STORICA NEL PROCESSO.

La sentenza in esame costituisce un nuovo esempio della rilevanza che in alcuni contenziosi assume l'accertamento dei dati storici al fine della risoluzione di una controversia giuridica.

In particolare in materia di diffamazione a mezzo stampa non è infrequente ritrovarsi di fronte a provvedimenti giurisdizionali emanati a seguito di processi in cui i giudici, assunte le vesti di storici, si avventurano nella valutazione di fatti, spesso risalenti nel tempo, dal cui accertamento dipende la decisione di controversie particolarmente delicate.

La relazione tra storia e diritto costituisce un binomio complesso e controverso, tanto più se collocata all'interno del mutevole e dinamico contesto del processo civile e penale<sup>2</sup>. Se il compito del giudice e dello storico possono essere considerati simili o almeno assimilabili in quanto tendono all'accertamento e valutazione di fatti, estemamente diverse ne sono metodo, natura e la finalità<sup>3</sup>. La ricerca storica ha carattere perpetuo e su-

<sup>2</sup> Sul rapporto tra storia e diritto si vedano le considerazioni di: BAADE, *Hoggan's History - A West German Case Study in the Judicial Evaluation of History* 16 *American Journal of Comparative Law* 391 (1968); LIBERATI SCISO, *Ricerca storica e « diritto di mentire »*, in *Foro it.*, 1986, IV, 87; GOETZ, *Diritto di critica storica e dovere di verità*, in *Resp. civ. prev.*, 1999, 484; MAOZ, *Historical Adjudication: Courts of Law, Commissions of Inquiry, and « Historical Truth »*, in 18 *Law & Hist. Rev.* 559 (2000), disponibile in rete a « <http://www.historycooperative.org/journals/lhr/18.3/maoz.html> »; EVANS, *History, Memory, and the Law: The Historian as Expert Witness*, in 41 *History and Theory* 326 (2002); MCNAMARA, *History, Memory, and Judgment: Holocaust Denial, The History Wars and Law's Problems with the Past*, in 26 *Sydney L. Rev.*, 353 (2004); ZENO ZENCOVICH, *Il giudizio dello storico e la storia*

*attraverso il giudizio. A margine dell'ennesima decisione sulla strage delle fosse ardeatine* (Cass. n. 17172), in NGCC, 2008, 2, 34 e ss.; ELTIS, *Denying Genocide: Law, Identity and Historical Memory in the Face of Mass Atrocity Conference: a Constitutional « Right » to Deny and Promote Genocide? Preempting the Usurpation of Human Rights Discourse Towards Incitement from a Canadian Perspective*, in 9 *Cardozo J. Conflict Resol.* 463 (2008), disponibile in rete a « <http://www.cojcr.org/vol9no2/463-478.pdf> »; BETTA-ROMANELLI, (a cura di) *Storia, verità, diritto*, in *Contemporanea*, 2009, 1, 105 ss.

<sup>3</sup> BAADE, *Hoggan's History - A West German Case Study in the Judicial Evaluation of History*, cit., 396. Si veda in particolare le considerazioni di MAOZ, *Historical Adjudication: Courts of Law, Commissions of Inquiry, and « Historical Truth »*, cit., 569.

scettibile di una continua revisione sulla base di nuovi dati e conoscenze, mentre l'accertamento dei fatti che costituiscono oggetto di una causa, al contrario, si fonda sulla documentazione e l'evidenza allegata dalle parti del processo<sup>4</sup>, è per sua natura limitato al giudizio e alle eventuali fasi di revisione dello stesso e al termine del processo non può più essere contestato, anche qualora risulti errato o discutibile<sup>5</sup>. L'accertamento dei fatti di causa è poi notoriamente vincolante per le sole parti della controversia e produce effetti unicamente tra le stesse<sup>6</sup>.

Talvolta accade, e diversi fatti di cronaca purtroppo ne sono testimonianza, che verità processuale e verità sostanziale corrano su binari paralleli che non si intersecano mai<sup>7</sup>. Ancorà più arduo è conciliare verità e processo, quando ciò presupponga l'accertamento di dati e circostanze i cui contorni il trascorrere degli anni e l'incidere della storia ha reso sbiaditi e fumosi<sup>8</sup>. È pur incontestabile che la storia non si fa nelle aule di giustizia<sup>9</sup>; d'altra parte, è però altresì innegabile che i provvedimenti giudiziali abbiano una importante valenza simbolica e giochino un ruolo fondamentale nella determinazione della verità storica e nella costruzione della coscienza della collettività<sup>10</sup>.

Nel panorama giudiziario italiano degli ultimi anni numerose sono state le sentenze che hanno portato magistrati e parti processuali ad districarsi nelle stette maglie dell'indagine storica<sup>11</sup>. Diverse di queste controversie avevano per oggetto l'accertamento degli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa e pressoché tutte riguardavano fatti occorsi du-

<sup>4</sup> MAOZ, *id.*, che così riferisce: Unlike a judge, a historian is equipped with tools that enable him «to make his 'historical' judgment, in so far as possible, without any preconceptions,» as «in the hands of the historian all the three functions of gathering the factual material, filtering it and evaluating it, are apprehended and focused». The position of the judge is different. He must «give judgment... only on the basis of the evidence and proof produced in the trial». Accordingly, «we are limited and restricted, regarding the basis of our determination, to the same factual material which each of the litigants chose to present in the trial, in order to achieve the result which he was interested in obtaining from the beginning». Thus, a selection process is conducted on the evidence and proof produced in the court, arising out of the «preconceptions» of counsel for the litigants. In this manner, the task of a judge is also distinguished from the «'objective' task imposed on the historian,» a distinction that is subject to «greater importance in an 'historical' trial such as the one before us».

<sup>5</sup> BAADE, *Hoggan's History - A West German Case Study in the Judicial Evaluation of History*, cit., 396.

<sup>6</sup> BAADE, *id.*

<sup>7</sup> Mi si permetta di parafrasare sul punto le parole di una significativa novella

di Camilleri, «La revisione» in *Racconti di Montalbano*, Mondadori, 457, in cui l'autore adopera questa immagine «esiste una verità processuale che marcia su un binario parallelo a quello della verità reale. Ma non sempre i due binari portano alla stessa stazione. Certe volte sì. Altre no».

<sup>8</sup> Come affermato dalla dottrina che si è occupata dell'argomento «verità e processo si muovono su piani diversi e che solo occasionalmente si incontrano e il più delle volte si scontrano»: ZENO ZENCovich, *Il giudizio dello storico e la storia attraverso il giudizio. A margine dell'ennesima decisione sulla strage delle fosse ardeatine* (Cass. n. 17172), cit., 37.

<sup>9</sup> ZENO ZENCovich, *id.*

<sup>10</sup> Sul punto si vedano le considerazioni di MAOZ, *Historical Adjudication: Courts of Law, Commissions of Inquiry, and «Historical Truth»*, cit., 559, che così afferma sul punto «The judicial determination per se has far reaching consequences because of the great public confidence in its validity and the public's identification of that determination with the "real" truth».

<sup>11</sup> Per una ricognizione di tali sentenze si veda: ZENO ZENCovich, *Il giudizio dello storico e la storia attraverso il giudizio. A margine dell'ennesima decisione sulla strage delle fosse ardeatine* (Cass. n. 17172), cit., 34 e ss.

rante la II guerra mondiale<sup>12</sup>. È difatti oramai diffuso in dottrina e in giurisprudenza l'utilizzo del termine « diffamazione storica » per indicare fattispecie in cui la ricostruzione della verità storica dei fatti dedotti in giudizio costituisce il presupposto fondamentale per la decisione sulla responsabilità del querelato per diffamazione<sup>13</sup>.

Passando ora ad esaminare più specificatamente i principi giuridici sottesi alla sentenza in esame, l'orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza che si esprime in materia di critica storica è che il giudizio storico serio, cioè consolidato, scientificamente fondato dal punto di vista metodologico e basato su fonti credibili, abbia efficacia scriminante del comportamento lesivo della reputazione di un soggetto<sup>14</sup>.

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ritiene che l'identità storica tra fascismo-nazismo sia fondata su un giudizio storiografico consolidato e che tali dati elaborati dalla storiografia rendano « evidente l'impossibilità di riconoscere fondamento alla pretesa del querelante di rivendicare la qualità di fascista depurata dalla qualità di razzista e incontaminata dall'accostamento al nazismo ». L'autore degli articoli pubblicati sul « Il Piccolo » non era tuttavia, uno storico, né intendeva attuare un'analisi storica; oggetto delle affermazioni polemiche dell'autore delle missive non era difatti il fascismo in sé ma un movimento politico italiano di estrema destra attivo e protagonista in diverse contese elettorali recenti.

Invero, quindi, piuttosto che di critica storica le affermazioni del querelato investivano la fattispecie della critica politica. In tal senso la giurisprudenza ha più volte affermato come il diritto di critica politica abbia fondamento nella libertà di espressione di tutti i cittadini propria di un ordinamento democratico<sup>15</sup> e pertanto eserciti una funzione irrinunciabile di controllo sul corretto operato dei pubblici poteri<sup>16</sup>. Controversi sono tuttavia nella pratica i limiti all'esercizio di tale diritto<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> Si veda da ultima: Cass., sez. III, 30 marzo 2010, n. 7635, in Banca dati Lex 24 Sole 24 Ore, relativa alla causa per diffamazione intentata da Priebke nei confronti dell'autore del libro « Roma Città prigioniera » e del Gruppo Mursia, che aveva pubblicato tale opera. Il libro accusava il gerarca nazista di essere stato autore di torture disumane nell'interrogatorio dei resistenti all'occupazione nazista nelle prigioni romane di via Tasso. In questo caso veniva riconosciuta in relazione al racconto di tali circostanze l'esimente del diritto di cronaca. Esempio paradigmatico di tale contenzioso sono poi le pronunce che hanno avuto per oggetto le vicende legate ai fatti di Via Rastella e all'eccidio delle Fosse Ardeatine. Per una ricognizione di tali sentenze si veda sempre: ZENO ZENCOVICH, *Il giudizio dello storico e la storia attraverso il giudizio. A margine dell'ennesima decisione sulla strage delle fosse ardeatine* (Cass. n. 17172), cit., 34 e ss.

<sup>13</sup> Per un approfondimento della dot-

trina sull'esimente del diritto di critica storica si vedano altresì: ONDEI, *I diritti di libertà, l'arte, la cronaca, la storiografia*, Milano, 1955, 111 e ss.; DELLA ROCCA, *Un processo storico*, in *Temì rom.*, 1976, 639; GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, 80 e ss.; BEVERE-CERRI, *Diritto di cronaca e diritto di critica*, Roma, 1988, 186 e ss.; ARMATILLA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Milano, 1987, 168 e ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, cit., 257; VERRI-CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, cit., 347.

<sup>14</sup> Sul punto si veda da ultima Cass. sez. III, 30 marzo 2010, n. 7653 citata supra. Si veda anche: Trib. Torino 8 gennaio 1980, in *Giur. It.*, 1982, 181; Trib. Milano 23 marzo 1999, in *Foro amm.*, 2000, 145.

<sup>15</sup> Cass. Sez. V, 6 luglio 2004, n. 29232, in *D&G*, 2004, 34, 49.

<sup>16</sup> Trib. Milano 11 aprile 2000, in *Foro amm.*, 2000, 318.

<sup>17</sup> PEZZELLA, *Critica politica e diffamazione*.



La giurisprudenza ha più volte affermato che l'utilizzo di toni aspri e polemici sia legittimo<sup>18</sup>. In particolare l'utilizzo di espressioni particolarmente forti e violente è tollerato qualora sia utilizzato da un rappresentante politico o nei confronti di un rappresentante politico o istituzionale e anche qualora tali critiche pungenti provengano da un cittadino<sup>19</sup>. Il cittadino, difatti, nel momento in cui esercita il diritto di critica nei confronti di un politico assume le vesti e agisce anch'egli da soggetto politico<sup>20</sup>. Pertanto l'esercizio del diritto di critica comune si differenzia dal diritto di critica politica nell'apprezzamento dei limiti scriminanti e in particolare « nella maggiore liberalità che deve presiedere la valutazione della continenza delle espressioni utilizzate<sup>21</sup> » nella seconda ipotesi. Ciò che esorbita dal lecito esercizio della critica politica, secondo la giurisprudenza più recente<sup>22</sup>, è il cosiddetto argomento *ad hominem* finalizzato alla semplice offesa e denigrazione personale<sup>23</sup>. La linea di confine tuttavia tra l'una e l'altro è labile e certamente lascia spazio all'interpretazione personale e soggettiva del giudicante. Infine ulteriore parametro di valutazione della liceità delle affermazioni del querelato consiste nella proporzione e adeguatezza delle affermazioni utilizzate rispetto all'oggetto della critica. La gravità oggettiva dei fatti oggetto di critica politica giustifica l'utilizzo di espressioni più dure e sferzanti<sup>24</sup>.

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto, riconoscendo l'esimente del diritto di critica, che l'uso delle espressioni, utilizzate dall'autore delle missive pubblicate sul « Il Piccolo », sotto il profilo della continenza formale e della proporzione all'oggetto della critica, fosse pienamente giustificato dall'oggetto della stesso ovvero lo svolgimento di un raduno filofascista in una città come Trieste che ha visto la presenza del lager di 339 *alias* Risiera di San Sabba e peraltro che tali affermazioni non contenessero alcun *argumentum ad hominem*, diretto « a screditare i protagonisti del raduno mediante l'evocazione di una pretesa inadeguatezza e indegnità personale ».

### 3. ALCUNE BREVI RIFLESSIONI IN CHIAVE COMPARATISTICA.

Il complesso rapporto tra diffamazione, verità e storia è stato oggetto di un significativo precedente giudiziario inglese: il caso *Irving v. Penguin*

mazione: un limite difficile da individuare, cit., 977 e ss.

<sup>18</sup> Cass. sez. V, 8.04-17.09 n. 9842, in *Guida al diritto*, 1998, 40, 93; Cass. sez. V, 26 novembre 1998, n. 12013, in *Cass. pen.*, 2000, 3005; Cass. sez. V, 18 giugno 1999, n. 10398, in *Guida al diritto*, 1999, 42, 99; Cass. sez. V, 18 ottobre 2001, n. 45163, in *Riv. pen.*, 2002, 937; Cass. sez. V, 18 aprile 2001, in *Foro it.*, 2002, II, 11.

<sup>19</sup> PEZZELLA, *Critica politica e diffamazione: un limite difficile da individuare*, cit., 986 e ss.

<sup>20</sup> Sul punto si veda anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: Corte europea dei diritti dell'uomo 1 luglio 1997, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 10, 1209.

<sup>21</sup> MINNELLA, *Spazi sempre più ampi al diritto di critica in materia politica nella diffamazione a mezzo stampa*, cit., 991.

<sup>22</sup> Cass. sez. V 21 gennaio 2004, n. 8678, in *D & G*, 14, 19 e in *Guida al diritto*, 23, 85; App. Bologna 31 marzo 2004, n. 626, in *Guida al diritto*, 2004, 88.

<sup>23</sup> Si veda PEZZELLA, *Critica politica e diffamazione: un limite difficile da individuare*, cit., 977 e ss.; VERRI-CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, cit., 310.

<sup>24</sup> Si vedano Cass. sez. III, 30 marzo 2010, n. 7653 citata *supra*; Cass. sez. V, 8 febbraio 2005, n. 11950, *C.E.D. Cass.*, n. 231711; Cass. sez. V, 20 aprile 2005, n. 19381, in *Riv. pen.*, 2005, 954. Per la dottrina si veda: VERRI-CARDONE, *op. cit.*, 318 e ss.



Books<sup>25</sup>. Deborah E. Lipstadt in un libro edito dalla Penguin nel 1994<sup>26</sup>, aveva definito lo storico inglese Irving come uno dei più pericolosi esponenti del movimento che nega l'Olocausto. Secondo la Lipstadt Irving, pur di dimostrare che il genocidio degli ebrei non fosse mai avvenuto si è spinto nelle sue opere fino a manipolare e piegare l'evidenza storica asservendola alle proprie convinzioni ideologiche. Irving, ritenendo lesa la propria reputazione, proponeva querela per diffamazione nei confronti dell'autrice e della casa editrice. La querela veniva presentata in Inghilterra, sebbene il libro della Lipstadt fosse stato pubblicato nella sua prima edizione negli Stati Uniti. La scelta di Irving di presentare la querela in Inghilterra era motivata da ragioni giuridiche in quanto la legge inglese impone al querelato di dimostrare la corrispondenza al vero delle proprie affermazioni, mentre al querelante, al fine di intraprendere un'azione giudiziaria, spetta semplicemente l'onere di provare che le affermazioni ritenute lesive della reputazione del querelato siano state effettivamente pubblicate; che tali affermazioni si riferiscano al querelante; che le stesse affermazioni abbiano un significato diffamatorio<sup>27</sup>. Pertanto Lipstadt e la Penguin Books in base alla legge inglese si dovettero confrontare con l'arduo compito di dimostrare in un processo per diffamazione l'esistenza dell'Olocausto.

Il processo si concluse con la piena assoluzione della Lipstadt. Sebbene nelle intenzioni del giudice Gray della Royal Court of Justice non avrebbe dovuto essere un giudizio sulla storia o sull'esistenza dell'Olocausto poiché questo costituisce ufficio degli storici<sup>28</sup>, il processo Irving costituisce un esempio eclatante di processo alla storia e al ruolo dello storico. In particolare interessa in questa sede soffermarsi sulla fase dell'istruzione probatoria di tale processo in cui diversi storici furono chiamati a testimoniare come consulenti delle parti. In concreto la difesa della Lipstadt e della Penguin citarono come testimoni cinque storici eminenti<sup>29</sup> al fine di dimostrare l'assoluta arbitrarietà del metodo dell'indagine storica dello storico Irving e la contraddittorietà delle affermazioni dello stesso sull'inesistenza dei campi di sterminio e delle camere a gas e sul coinvolgimento di Hitler nella « soluzione finale ». Gli storici, interpellati, attraverso l'esame della documentazione alla base delle ricerche di Irving e delle fonti che questi aveva deliberatamente trascurato di porre a fonda-

<sup>25</sup> Irving v. Penguin Books Ltd., No. 1996 — I-1113, 2000 WL 362478 (Q.B. Apr. 11, 2000). Su tale famoso caso giudiziario si vedano le considerazioni di D. MULVIHILL, *Irving v. Penguin: Historians on Trial and Determination of Truth Under English Libel Law*, in 11 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 217 (2000); MCNAMARA, *History, Memory, and Judgment: Holocaust Denial, The History Wars and Law's Problems with the Past*, cit., 368. Si veda anche il libro pubblicato da un giornalista americano che ha personalmente assistito al processo: GUTTENPLAN, *Processo all'Olocausto*, TEA, 2007.

<sup>26</sup> LIPSTADT, *Denying the Holocaust*, Penguin Books (1994).

<sup>27</sup> Sul punto si veda: MULVIHILL, *Irving v. Penguin: Historians on Trial and*

*Determination of Truth Under English Libel Law*, cit., 221.

<sup>28</sup> Così testualmente si è espresso lo stesso Gray nella motivazione della sentenza, GUTTENPLAN, *Processo all'Olocausto*, cit., 285.

<sup>29</sup> Furono difatti citati dalla difesa della Lipstadt come consulenti cinque storici di un certo rilievo: Richard Evans, Professore di Storia moderna a Cambridge, Robert Jan van Pelt, Professore di Architettura all'Università di Waterloo, Christopher Browning, Professore di Storia alla Pacific Lutheran University; Peter Longerich, Lettore presso il Dipartimento di tedesco dell'Università di Londra e Hajo Funke, Professore di Scienza Politica presso la Libera Università di Berlino.

mento delle proprie affermazioni, generarono nel Giudice Gray il pieno convincimento che Irving avesse effettivamente voluto nelle sue ricerche travisare l'evidenza storica al fine di negare il sistematico sterminio degli ebrei da parte dei nazisti<sup>30</sup>. Pertanto le affermazioni della Lipstadt non potevano in alcun modo ritenersi diffamatorie e questa non poteva che essere assolta. Non si può infine non menzionare il valore simbolico di tale processo a cui presenziarono numerosi sopravvissuti dell'Olocausto come semplici spettatori<sup>31</sup>, quasi icona per la coscienza collettiva e conferma dell'esistenza dell'Olocausto e dell'orrore dei campi di sterminio<sup>32</sup>.

Il rapporto tra diffamazione, verità e storica è stato affrontato anche negli USA. Gli States hanno costituito terreno fertile negli ultimi anni per l'*Hate speech*<sup>33</sup> e le teorie negazioniste dell'Olocausto<sup>34</sup>. Questo in forza della tutela Costituzionale che notoriamente il Primo Emendamento garantisce al *free speech*<sup>35</sup>. Inoltre, in contrasto con la tradizione

<sup>30</sup> Si vedano sul punto le parole del Giudice Gray nella sentenza che così afferma: «La mia conclusione è che nessuno storico obiettivo ed equanime avrebbe seri motivi di dubitare che ad Auschwitz vi fossero camere a gas e che siano state fatte funzionare su vasta scala allo scopo di uccidere centinaia di migliaia di ebrei». Così riferisce GUTTENPLAN, *Processo all'Olocausto*, cit. 291.

<sup>31</sup> Al processo Irving v. Lipstadt assistettero numerosi reduci dello sterminio degli Ebrei, ma anche numerosi filonazisti che aspettavano con trepidazione l'esito del «processo all'Olocausto».

<sup>32</sup> Esemplicative sono le parole dello stesso Guttenplan, che nelle ultime righe della sua opera, commentando l'esito del processo così afferma «Per merito di Deborah Lipstadt e dei suoi avvocati i fatti relativi all'Olocausto corrono oggi minori pericoli — e forse per questo li dovremmo ringraziare», GUTTENPLAN, *Processo all'Olocausto*, cit. 316.

<sup>33</sup> Per *hate speech* si può intendere ogni forma di «istigazione pubblica alla violenza o all'odio, nei confronti di un gruppo di persone o di un suo membro, definito rispetto alla razza, al colore, alla religione, alla ascendenza o all'origine nazionale o etnica», così sul punto: PETRINI, *I giuristi e il reato di negazionismo*, in *Contemporanea*, 2009, 1, 113.

<sup>34</sup> Diversi sono i fautori di tesi negazioniste che, usufruendo della tutela costituzionale accorda dal Primo Emendamento negli USA, diffondono liberamente e impunemente tali teorie. Si veda per una panoramica dello sviluppo del movimento negazionista: LASSON, *Holocaust Denial and the First Amendment: The Quest for Truth in a Free Society*, in 6 *Geo. Mason L. Rev.* 36 (1997); PICHENY, *A Fertile Ground: The Expansion of Holocaust De-*

*nial into the Arab World*, in 23 *B.C. Third World L. J.* 333 (2003). Per un approfondimento del dibattito sul rapporto tra manifestazione di pensiero e i fenomeni del razzismo e della xenofobia si veda AMBROSI, *Libertà di pensiero e manifestazioni di opinioni razziste e xenofobe*, in *Quad. Cost.*, 2008, 519 ss.

<sup>35</sup> Le ragioni alla base di una così estesa tutela della libertà di parola e di manifestazione di pensiero in base al Primo Emendamento sono diverse e hanno radici nella storia e nel pensiero politico Americano. I commentatori tendono a individuare tre fondamentali giustificazioni della tutela accordata negli USA al *free speech*. In primo luogo un ruolo fondamentale ha la volontà di creare un «marketplace of ideas», in cui le idee competono e interagiscono tra di loro finché la verità non emerge. Si veda sul punto: TRIBE, *American Constitutional Law* 785-786 (2d ed. 1988). Inoltre fondamentale è l'affermazione del principio di autonomia morale in base al quale i cittadini possono ritenersi liberi e in grado di esprimere pienamente se stessi qualora lo Stato garantisca ad ognuno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e tale diritto sia tutelato anche qualora tale pensiero sia impopolare o persino ritenuto offensivo dalla maggioranza. Sul punto si veda: PHILLIPSON, *Trial by media: the betrayal of the First Amendment's purpose*, in (a cura di RESTA), *Il rapporto tra giustizia e mass media quali regole per quali soggetti*, atti del convegno Bari 4 luglio, Napoli, 2008, 94; DOCHERTY, *Defamation Law: Positive Jurisprudence*, in *Harvard Human Rights Journal* (2000), disponibile in rete a «<http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss13/docherty.shtml>». Ulteriore giustificazione consiste nei principi di «self government» e democrazia in base ai quali in un ordinamento democratico

sorta nel *common law* inglese, la disciplina americana sulla diffamazione impone al « *plaintiff* » di provare la falsità delle affermazioni che si assumono come diffamatorie<sup>36</sup>. Sulla base del caso *New York Times Co v. Sullivan*<sup>37</sup> la Supreme Court ha statuito, allontanandosi sensibilmente dalla regolamentazione inglese in materia, che spetti al querelante, qualora esso costituisca « *public figure* », dimostrare l'*actual malice*, del presunto autore dell'illecito diffamatorio. In un successivo caso *Gertz v. Robert Welch*<sup>38</sup> la Supreme Court ha ulteriormente chiarito la portata dell'onere probatorio posto a carico del querelante, statuendo la necessità che sia le figure pubbliche che i pubblici ufficiali che intentino una causa per diffamazione provino l'esistenza della « *actual malice* » dell'autore dell'illecito diffamatorio e che la prova fornita sia caratterizzata da un chiaro e convincente « *standard of proof* ». Tale gravoso onere probatorio è stato esteso anche ai soggetti che pur non essendo pubblici ufficiali o figure pubbliche siano intimamente coinvolti nella risoluzione di questioni di importanza pubblica o comunque abbiano qualche rilevanza pubblica o notorietà all'interno della società<sup>39</sup>. In questa categoria potrebbero certamente rientrare le vittime dell'Olocausto o le associazioni di ebrei o i singoli appartenenti alla comunità ebraica che intendano intentare azioni nei confronti di chi neghi l'Olocausto.

Negli ultimi anni si è diffuso un vasto dibattito sulla legittimità di una tutela così ampia della libertà di parola tale da giustificare anche l'incitamento all'odio razziale nei confronti degli ebrei<sup>40</sup>. Non sono poche le voci che si sono schierate contro un'estensione così ampia di tale tutela o che

co il dibattito aperto e la libera circolazione delle informazioni, in particolare su questioni di rilevanza politica, è essenziale. Sul punto si veda: PHILLIPSON, *Trial by media: the betrayal of the First Amendment's purpose*, cit., 96; TRIBE, *American Constitutional Law*, cit., 786-787. Per un approfondimento delle ragioni filosofiche, storico-politiche e giuridiche alla base del First Amendment e il rapporto tra Free speech e Hate speech si veda: ROSENFELD, *Conference: Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: A Comparative Analysis*, in 24 *Cardozo L. Rev.*, 1525 (2003).

<sup>36</sup> FRANKLIN-BUSSEL, *The Plaintiff's Burden in Defamation: Awareness and Falsity*, in 25 *Wm. & Mary L. Rev.* 825 (1983-1984).

<sup>37</sup> *New York Times v. Sullivan*, 376 U.S. 254 (1964).

<sup>38</sup> *Gertz v. Robert Welch, Inc.*, 418 U.S. 323 (1974).

<sup>39</sup> *Curtis Publishing Co. v. Butts*, 388 U.S. 130 (1967).

<sup>40</sup> Significativo in tal senso è il caso *Skokie, Vill. of Skokie v. Nat'l Socialist Party of Am.* 373 N.E. 2d. 21 (Ill. 1978). Un gruppo di neonazisti intendeva marciare attraverso il sobborgo di Chicago, Skokie, indossando divise delle SS e svastiche.

Tale villaggio ospita una larghissima popolazione ebraica e diversi sopravvissuti dell'Olocausto. Le autorità municipali si opposero, pertanto, a tale marcia che avrebbe chiaramente incitato all'odio e alla violenza contro i cittadini ebrei del villaggio. Il gruppo neonazista intentò un giudizio per violazione del « *free speech right* » in relazione al Primo Emendamento. La Corte di primo grado affermò la legittimità del divieto di tale manifestazione sulla base della testimonianza dei sopravvissuti all'Olocausto residenti nel villaggio di Skokie, perché essa avrebbe palesemente costituito un incitamento alla violenza e all'odio. La decisione fu ribaltata in sede dalla Corte Suprema, *National Socialist Party of America v. Village of Skokie*, 432 U.S. 43 (1977) con la caustica motivazione che la marcia non avrebbe integrato il requisito dell'incitamento alla violenza e che comunque la tutela dei sentimenti dei sopravvissuti all'Olocausto non costituiva giustificazione sufficiente per una tale compressione della libertà di manifestazione di pensiero e di parola. Per un esame più dettagliato di tale caso si veda ROSENFELD, *Conference: Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: A Comparative Analysis*, cit., 1537.

comunque discutono sull'opportunità di un avvicinamento alla normativa dei Paesi Europei che vieta tali comportamenti<sup>41</sup>.

Esemplificativo di quanto detto è che l'unico precedente giurisprudenziale rilevante negli USA in cui il rapporto tra storia, verità e diritto è stato affrontato in materia di Olocausto non abbia avuto come oggetto un'azione in materia di diffamazione, quanto un giudizio intentato in materia di responsabilità contrattuale: il caso Mermelstein<sup>42</sup>. All'inizio degli anni ottanta l'Institute for Historical Review aveva pubblicato un'offerta economica sulla propria rivista con la quale prometteva una somma di denaro pari a \$ 50,000 a chiunque avesse fornito la prova dello sterminio degli ebrei nella camera a gas di Auschwitz. Mermelstein superstita dell'Olocausto, che aveva assistito alla morte della propria famiglia nel campo di concentramento di Auschwitz, aveva risposto all'annuncio presentando un dettagliato resoconto della sua esperienza e indicando i nomi di altri testimoni oculari dello sterminio nonché fornendo i nomi di alcuni studiosi che potevano allegare ulteriori prove dell'esistenza delle camere a gas. Di fronte al rifiuto della IHR di pagare la somma pattuita, Mermelstein non aveva altra alternativa che intraprendere un giudizio per *breach of contract* nei confronti dell'Istituto. La California Civil Court ha accolto la domanda di Mermelstein e ha condannato l'IHR a pagare la somma pattuita e il risarcimento del danno morale subito per aver dovuto rievocare gli atroci eventi di Auschwitz, messi in dubbio dal IHR. La sentenza, ha costituito un interessante precedente in primo luogo perché attraverso un'azione su base contrattuale (*breach of contract*) ed extracontrattuale (*tort cause of action*) il *plaintiff* è riuscito ad evitare l'applicazione del Primo Emendamento<sup>43</sup>. In secondo luogo il provvedimento

<sup>41</sup> Tra i tanti: YONOVER, *Anti-Semitism and Holocaust Denial in the Academy: A Tort Remedy*, in 101 *Dick. L. Rev.* 71 (1996); MAHONEY, *Hate Speech: Affirmation or Contradiction of Freedom of Expression*, in *U. Ill. L. Rev.* 789 (1996); DOUGLAS SCOTT, *The Hatefulness of Protected Speech: A Comparison of the American and European Approaches*, in *Wm. & Mary Bill of Rts. J.* 305 (1999); BRUGGER, *Ban On or Protection of Hate Speech? Some observation Based on German and American Law*, in 17 *Tul. Eur. & Civ. L.F.* 1 (2002); ROSENFELD, *Conference: Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: A Comparative Analysis*, cit., 1523; TIMOFEEVA, *Hate Speech Online: Restricted or Protected? Comparison of Regulation in the United States and Germany*, in 12 *J. Transnat'l L. & Pol'y* 253 (2003); KNECHTLE, *Papers from the First Amendment Discussion Group: Holocaust Denial and the Concept of Dignity in the European Union*, in 36 *Fla. St. U.L. Rev.* 41 (2008); BAKIRCIOGLU, *Freedom of Expression and Hate Speech*, in 16 *Tulsa J. Comp. & Int'l L.* 1 (2008); MOON, *Papers from the First Amendment Discussion Group: Hate Speech Regulation in Canada*, in 36 *Fla. St. U.L. Rev.* 79

(2008); GARMAN, *The European Union Combats Racism and Xenophobia by Forbidding Expression: An Analysis of the Framework Decision*, in 39 *U. Tol. L. Rev.* 843 (2008); WEAVER-DELPRIERRE-BOISSIER, *Holocaust Denial and Governmentally Declared « Truth »: French and American Perspectives*, in 41 *Tex. Tech L. Rev.*, 495 (2009); il dibattito sui limiti alla tutela del *free speech* si estende anche ad altri settori come ad esempio nel rapporto tra media e processo. Sul punto si veda: PHILLIPSON, *Trial by media: the betrayal of the First Amendments's purpose*, cit., 91; RESTA, *Trial by Media as a Legal Problem*, Napoli, 2009, 43 e ss.

<sup>42</sup> Il caso non è riportato perché definito primo dell'inizio del « trial ». La controversia è, tuttavia commentata da PICHENY, *A Fertile Ground: The Expansion of Holocaust Denial into the Arab World*, cit., 342 e da YONOVER, *Anti-Semitism and Holocaust Denial in the Academy: A Tort Remedy*, cit., 84.

<sup>43</sup> Questo precedente ma spinto alcuni studiosi americani a prospettare l'utilizzo nei confronti di chi nega l'Olocausto di azioni a titolo di risarcimento del danno morale (*tort of infliction of emotional di-*

della Corte Californiana che ha definito la controversia, ha preso atto che l'Olocausto e l'utilizzo delle camere a gas nei campi di concentramento di Auschwitz costituivano fatti incontestabili e incontrovertibili non diversamente dalla circostanza che l'acqua è bagnata o che il giorno segue la notte o che George Washington è stato il primo Presidente USA<sup>44</sup> e che pertanto come tali non richiedono di essere provati e accertati in un giudizio.

#### 4. CONCLUSIONI.

Alla luce di quanto esposto la sentenza in commento consente di formulare alcune censure che in questo paragrafo conclusivo si prova ad argomentare.

La Corte pone alla base del proprio convincimento sull'esistenza della scriminante del diritto di critica «l'identificazione fascismo/nazismo nel quadro delle scelte di razzismo». Secondo la Corte è incontestabile dal punto di vista storico l'adesione del fascismo alle scelte razziste di Hitler e la conseguente equiparazione dei due regimi sotto il profilo della politica antiebraica. Secondo la Cassazione tale dato è incontestato e fondato su basi storiografiche consolidate e pertanto non necessiterebbe di prova alcuna da parte del querelato. La Corte di Appello nella sentenza impugnata aveva considerato che una tale identificazione sul piano della politica antisemita tra fascismo e nazismo non fosse stata affatto provata storicamente dal querelato posto che nel giudizio di primo grado non era stata offerta alcuna evidenza in tal senso. La Cassazione ritiene che tale circostanza non necessiti di alcun prova perché storicamente pacifica e ineccepibile. Le affermazioni della Suprema Corte destano qualche perplessità. L'analisi storica ha evidenziato chiaramente che vi sia stato un graduale appiattimento della politica fascista alla scelte antisemite del regime nazista, certamente dovuto alla necessità di rafforzare l'alleanza italo-tedesca, ma non tutti gli storici sono unanimi nel ritenere che possa da ciò discendere un'assoluta identità storica tra fascismo e nazismo sul piano della politica razzista<sup>45</sup>. La stessa Corte afferma in alcuni passaggi della sentenza

stress). In questo modo si potrebbe evitare l'applicazione del Primo Emendamento, tuttavia la legittimazione attività a tale azione spetterebbe chiaramente soltanto ai superstiti dell'Olocausto e dei campi di sterminio e ai loro eredi naturali e morali. Si veda: YONOVER; *Anti-Semitism and Holocaust Denial in the Academy: A Tort Remedy*, cit., 85.

<sup>44</sup> Così testualmente la California Civil Court. Ne riferiscono PICHENY, *A Fertile Ground: The Expansion of Holocaust Denial into the Arab World*, cit. 342 e da YONOVER; *Anti-Semitism and Holocaust Denial in the Academy: A Tort Remedy*, cit., 84.

<sup>45</sup> Sul punto si vedano le considerazioni storiografiche di MILZA-BERSTEIN, *Storia del fascismo. Da Piazza San Sepolcro a Piazzale Loreto*, Milano, 2004, 253, dove

gli autori scorrendo della deriva antirazziale del fascismo e dell'ossessione mussoliniana del modello hitleriano affermano che tuttavia «bisogna però riconoscere che, a differenza che in Germania, fra la teoria e la sua applicazione ci fu molta differenza. Il regime concesse molte esenzioni dall'applicazione delle leggi razziali per le famiglie di ebrei caduti nelle campagne di Libia, nella guerra del 1915-1918, dalle campagne di Etiopia e di Spagna, di coloro che erano caduti per la causa fascista, dei feriti, decorati e mutilati di guerra, degli aderenti al fascismo da prima della marcia su Roma o degli iscritti del secondo semestre del 1924 (delitto Matteotti). La legge subì altri ostacoli per il modo in cui venne applicata dai cittadini e da molti funzionari governativi (dichiarazioni e facilitazioni di ogni genere consentite agli Ebrei per sot-

come « la diversità del fascismo nella politica antisemita fosse pacificamente riconosciuta all'inizio dell'evolversi del regime e che solo in seguito « dopo un'iniziale posizione neutrale, il capo del governo e tutto l'apparato del potere del fascismo nostrano si adeguarono all'idologia razzista, a causa della preminente esigenza di rafforzare l'alleanza con il regime nazista ».

Tuttavia, nel zelante intento di dare essa stessa fondamento storico alle considerazioni dell'autore delle missive del « Il Piccolo » la Corte forza le proprie argomentazioni fino a spingersi ad affermare che dalla piena equiparazione tra fascismo e nazismo sul piano della politica razziale, possa discendere la legittimazione storica dell'utilizzo dell'appellativo nazista o nazifascista per gli aderenti al movimento Forza Nuova. Più condivisibile sul piano logico giuridico sarebbe stato fondare l'esistenza della scriminante del diritto di critica sul piano puramente politico di fronte al mo-

trarsi alle conseguenze della legislazione razziale). Molti funzionari poi si lasciarono corrompere e rilasciarono attestati o chiusero un occhio sulla non applicazione della legge, aggiungendo un elemento supplementare alla già generale corruzione ». Si veda altresì: MACK SMITH, *Storia d'Italia*, Roma Bari, 1989, Volume XI, 1795-1796, dove si legge: « Un altro segno della decadenza di Mussolini fu l'imitazione delle leggi razziali tedesche. Secondo il censimento del 1931, c'erano solo circa cinquantamila ebrei in Italia, ma più tardi fu data l'ospitalità a numerosi altri che vi avevano cercato rifugio dalle persecuzioni di Hitler. Mussolini poteva perciò vantarsi che non esisteva in Italia un problema razziale. Nella voce "Razza" dell'*Enciclopedia italiana* si era esplicitamente negata l'esistenza di una razza italiana vera e propria, la voce sull'antisemitismo era stata scritta da un ebreo, e alcuni gerarchi fascisti erano ebrei. In un primo tempo Mussolini aveva deplorato l'antisemitismo di Hitler, specie perché le teorie razziali tedesche avevano l'inconveniente di escludere anche gl'italiani dallo *Herrenvolk*. Poi venne la conquista dell'impero e ciò portò immediatamente all'affermarsi di una nuova coscienza razziale. Non vi può esser dubbio che il viaggio di Mussolini in Germania nel 1937 accentuò questa tendenza. [...] Come sempre accadeva con la legislazione fascista, queste leggi furono applicate negligenemente e inefficacemente soprattutto perché molta gente, tra cui numerosi fascisti come Balbo, rimase sconcertata da questa imitazione vergognosa e priva di qualsiasi base scientifica della barbaria tedesca. Il fatto che un dittatore potesse da un momento all'altro mutar opinione e decretare che quella penisola, che tante invasioni di popoli diversi aveva subito, fosse abitata da una razza italiana pura avrebbe

dovuto comunque far meditare i fascisti più intelligenti. Ma a quel tempo non erano probabilmente rimasti che pochissimi fascisti intelligenti ». Ancora in argomento: MONTANELLI-CERVI, *L'Italia del 900. Un viaggio lucido e disincantato attraverso il ventesimo secolo*, Bur, 2000, 159 e ss.; MONTANELLI, *Storia d'Italia*, Volume VIII, Milano, 2000, 160 e ss, dove l'A. dipinge chiaramente le differenze tra fascismo e nazismo sul piano razziale e chiarisce come la deriva antisemita fu dovuta in particolare alla smania di Mussolini di non apparire inferiore ad Hitler e dalla volontà di emulare l'alleato-rivale (si veda in particolare pag. 170 dell'opera). Si veda ancora dal punto di vista strettamente politologico: VALENTINI, *Il pensiero politico contemporaneo*, Bari, 2001, 341, dove l'A. afferma: « È opinione comune che tra fascismo e nazismo la differenza sia notevole. Il nazismo è considerato un fenomeno più radicale e più tragico del fascismo, una rottura netta con la tradizione. [...] Questo maggiore radicalismo è fedelmente rispecchiato dall'ideologia. La quale concorda con l'ideologia nazionalista e con quella fascista nel ricercare un "concreto" da contrapporre alle "astrattezze" dell'intelletto, ma trova questo concreto non nella realtà storica o anzi in una certa interpretazione della realtà storica, bensì in qualcosa di « più profondo », in un *sostrato* (il corsivo è dell'A.) di cui la realtà storica è manifestazione. Questo *sostrato* è la razza: al di sotto della realtà storica si svolge un dramma oscuro che è appunto la lotta delle razze. E questa lotta delle razze è un principio esplicativo dei fatti storici e una guida per l'azione. E se tutto ciò che è ariano nordico rappresenta il positivo e il non ariano rappresenta il disvalore, è evidente che bisogna promuovere l'ariano-nordico a danno del non ariano ».



vimento che comunque si identifica ancora con gli ideali del fascismo e ha adottato comportamenti spesso discutibili e provocatori, come per l'appunto nel caso in esame svolgere un proprio raduno nella città che aveva visto sorgere l'unico lager nazista in Italia.

In definitiva il giudice che si sostituisce allo storico, seppur per pervenire a conclusioni condivisibili nella sostanza, si incammina su un sentiero che non gli appartiene e che si profila irto di ostacoli. In un processo, come il nostro, in cui la figura del consulente tecnico assume un ruolo sempre più rilevante nel coadiuvare il giudice in scelte specialistiche spesso difficili, potrebbe pertanto essere utile di fronte a procedimenti che vertono sull'accertamento di fatti e circostanze risalenti nel tempo, avvalersi di chi è più esperto del magistrato nel metodo e nell'indagine storica<sup>46</sup>.

SERGIO BARBARO

---

<sup>46</sup> Per una panoramica sul ruolo degli storici nel processo e sulle prospettive della « Forensic Historiography » si veda lo studio di PETROVIĆ, *Historians as experts wit-*

*ness in the age of extremes*, 2009, disponibile in rete a « <http://www.etd.ceu.hu/2009/hphpev01.pdf> ».